SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 25 novembre 1997 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 16 novembre 1997.

Rettifica al decreto ministeriale 5 maggio 1997 concernente il riconoscimento di titoli accademico-professionali esteri quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il proprio decreto del 5 maggio 1997, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 1997, relativo al riconoscimento in Italia del titolo di «psicologo», conseguito in Spagna, da parte della sig.ra Caneque Lozano Rosa Maria, cittadina spagnola;

Considerato che, per errore materiale, il predetto decreto reca come data di conseguimento del titolo accademico il 29 luglio 1996, anziché la data del 29 luglio 1986;

Visto l'attestato rilasciato dal Ministerio de Educaciòn y Ciencia di Madrid;

Decreta:

In rettifica del decreto *de quo* in data 5 maggio 1997, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 1997, le parole «conseguito in data 29 luglio 1996» sono sostituite da «conseguito in data 29 luglio 1986». Di conseguenza, il sopra indicato decreto dispiega efficacia nei confronti di Caneque Lozano Rosa Maria, nata il 16 gennaio 1961 a Barcellona.

Roma, 16 novembre 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A9387

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 19 settembre 1997.

Determinazione del contributo per l'anno 1998 per l'iscrizione al Registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185, concernente nuove norme sul controllo dell'esportazione e transito dei materiali di armamento;

Decreta:

La misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiali di armamento sono tenuti a versare per l'iscrizione al registro nazionale, istituito con l'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è stabilita, per l'anno 1998, in L. 500.000.

Il contributo è versato in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata, capo XVI, cap. 3577 «Contributo annuo dovuto per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese» di cui all'art. 3, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1997

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
PINZA

97A9410

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 novembre 1997.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Camerino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LE MARCHE

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 10 ottobre 1997, n. 1/7998/UDG, con il quale i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che in seguito agli eventi sismici che hanno interessato alcuni comuni della regione Marche nei giorni 26 settembre 1997 e successivi, l'edificio in

cui ha sede l'ufficio del registro di Camerino è stato danneggiato, tanto che ne è stata dichiarata la inagibilita dal sindaco con ordinanza n. 64 del 1° ottobre 1997 e che tale situazione ha determinato il mancato o irregolare funzionamento del suddetto ufficio;

Rilevato che solo in data 10 novembre 1997 il predetto ufficio ha ripreso a funzionare regolarmente nella nuova sede sita in località Montagnano, via D'Accorsio, 2/A, poiché i locali requisiti con ordinanza sindacale n. 143 del 4 ottobre 1997 sono stati sottoposti successivamente a lavori di adattamento ed è stato necessario inoltre traslocarvi arredi, attrezzature, archivio;

Ritenuto che la causa sopraesposta è da considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Camerino è accertato per il periodo dal 27 settembre al 9 novembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 12 novembre 1997

Il direttore regionale: DIBITONTO

97A9388

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Di produzione e lavoro» S.c. a r.l., in Arquà Polesine.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Sentito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 24 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Di produzione e lavoro» S.c. a r.l., con sede in Arquà Polesine (Rovigo), costituita per rogito notaio Mariotti dott. Saul in data 24 ottobre 1946, repertorio n. 9483, registro società n. 862, tribunale di Rovigo, B.U.S.C. n. 146/33729.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 24 ottobre 1997

Il direttore: DONVITO

97A9389

DECRETO 24 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Unione provinciale enti cooperativi e mutualistici» S.c. a r.l., in Rovigo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Sentito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 24 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Unione provinciale enti cooperativi e mutualistici» S.c. a r.l., con sede in Rovigo, costituita per rogito notaio Mariotti dott. Saul in data 19 dicembre 1946, repertorio n. 9719, registro società n. 889, tribunale di Rovigo, B.U.S.C. n. 20/13386.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 24 ottobre 1997

Il direttore: DONVITO

97A9390

DECRETO 24 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Fra muratori e braccianti» S.c. a r.l., in Papozze.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Sentito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 24 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Fra muratori e braccianti» S.c. a r.l., con sede in Papozze (Rovigo), costituita per rogito notaio Zava dott. Antonio in data 31 maggio 1946, repertorio n. 18598, registro società n. 842/*bis*, tribunale di Rovigo, B.U.S.C. n. 46/21888.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 24 ottobre 1997

Il direttore: DONVITO

97A9391

DECRETO 24 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Fra operai agricoli e terrazzieri di Polesella» S.c. a r.l., in Polesella.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Sentito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 24 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Fra operai agricoli e terrazzieri di Polesella» S.c. a r.l., con sede in Polesella (Rovigo), costituita per rogito notaio Crocco dott. Romolo in data 31 maggio 1946, repertorio n. 18598, registro società n. 842/*bis*, tribunale di Rovigo, B.U.S.C. n. 46/21888.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 24 ottobre 1997

Il direttore: DONVITO

97A9392

DECRETO 24 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Popolare di consumo» S.c. a r.l., in Ariano Polesine.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Sentito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 24 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Popolare di consumo» S.c. a r.l., con sede in Ariano Polesine (Rovigo), costituita per rogito notaio Bellini dott. Lino in data 10 agosto 1945, repertorio n. 28978, registro società n. 796, tribunale di Rovigo, B.U.S.C. n. 129/31935.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 24 ottobre 1997

Il direttore: DONVITO

97A9393

DECRETO 24 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola A. Gramsci» S.c. a r.l., in Porto Tolle.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Sentito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 24 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Agricola A. Gramsci» S.c. a r.l., con sede in Porto Tolle (Rovigo), costituita per rogito notaio Crocco dott. Romolo in data 26 novembre 1950, repertorio n. 2145, registro società n. 1120, tribunale di Rovigo, B.U.S.C. n. 142/33304.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 24 ottobre 1997

Il direttore: DONVITO

97A9394

DECRETO 24 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Edile Pincara» S.c. a r.l., in Pincara.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Sentito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 24 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Edile Pincara» S.c. a r.l., con sede in Pincara (Rovigo), costituita per rogito notaio Mariotti dott. Saul in data 24 aprile 1947, repertorio n. 10218, registro società n. 911, tribunale di Rovigo, B.U.S.C. n. 144/33483.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 24 ottobre 1997

Il direttore: DONVITO

97A9395

DECRETO 24 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Di consumo libertà» S.c. a r.l., in Loreo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Sentito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 24 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Di consumo libertà» S.c. a r.l., con sede in Loreo (Rovigo), costituita per rogito notaio Zava dott. Antonio in data 13 novembre 1945, repertorio n. 18181, registro società n. 814, tribunale di Rovigo, B.U.S.C. n. 147/33862.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 24 ottobre 1997

Il direttore: DONVITO

97A9396

DECRETO 24 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola di produzione e lavoro» S.c. a r.l., in Fasana di Adria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Sentito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 24 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Agricola di produzione e lavoro» S.c. a r.l., con sede in Fasana di Adria (Rovigo), costituita per rogito notaio Zava dott. Antonio in data 1° giugno 1952, repertorio n. 24353, registro società n. 1201, tribunale di Rovigo, B.U.S.C. n. 172/38841.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 24 ottobre 1997

Il direttore: DONVITO

97A9397

DECRETO 24 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Autotrasporti S. Giusto» S.c. a r.l., in Donada.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Sentito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 24 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Autotrasporti S. Giusto» S.c. a r.l., con sede in Donada (Rovigo), costituita per

rogito notaio Zava dott. Antonio in data 13 gennaio 1954, repertorio n. 26445, registro società n. 552, tribunale di Rovigo, B.U.S.C. n. 202/48198.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 24 ottobre 1997

Il direttore: DONVITO

97A9398

DECRETO 24 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Di lavoro fra braccianti del comune di Occhiobello» S.c. a r.l., in Occhiobello.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Sentito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 24 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Di lavoro fra braccianti del comune di Occhiobello» S.c. a r.l., con sede in Occhiobello (Rovigo), costituita per rogito notaio Viscardini dott. Giuseppe in data 12 dicembre 1945, repertorio n. 2456, registro società n. 598, tribunale di Rovigo, B.U.S.C. n. 210/51912.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 24 ottobre 1997

Il direttore: DONVITO

97A9399

DECRETO 24 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio provinciale cooperative pescatori» S.c. a r.l., in Rovigo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Sentito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 24 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Consorzio provinciale cooperative pescatori» S.c. a r.l., con sede in Via Miani, n. 35, Rovigo, costituita per rogito notaio Pavan dott. Lino in data 6 luglio 1955, repertorio n. 554, registro società n. 620, tribunale di Rovigo, B.U.S.C. n. 219/52679.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 24 ottobre 1997

Il direttore: DONVITO

97A9400

DECRETO 24 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa italiana gioventù operaia - C.I.G.O.» S.c. a r.l., in Rovigo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del

Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Sentito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 24 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Cooperativa italiana gioventù operaia - C.I.G.O.» S.c. a r.l., con sede in Via Silvestri, n. 29, Rovigo, costituita per rogito notaio Mariotti dott. Saul in data 26 dicembre 1946, repertorio n. 9740, registro società n. 867, tribunale di Rovigo, B.U.S.C. n. 236/59500.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 24 ottobre 1997

Il direttore: DONVITO

97A9401

DECRETO 24 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Pescatori Rosolina a Mare» S.c. a r.l., in Rosolina.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Sentito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 24 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Pescatori Rosolina a Mare» S.c. a r.l., con sede in Rosolina (Rovigo), costituita per rogito notaio Borromeo dott. Elio in data 15 gennaio 1962, repertorio n. 19931, registro società n. 888, tribunale di Rovigo, B.U.S.C. n. 291/71604.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 24 ottobre 1997

Il direttore: DONVITO

97A9402

DECRETO 24 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Consumo» S.c. a r.l., in Villadose.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Sentito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 24 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Consumo» S.c. a r.l., con sede in Villadose (Rovigo), costituita per rogito notaio Mariotti dott. Saul in data 17 gennaio 1947, repertorio n. 9820, registro società n. 441, tribunale di Rovigo, B.U.S.C. n. 323/59501.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 24 ottobre 1997

Il direttore: DONVITO

97A9403

DECRETO 24 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Servizi settore agricolo» S.c. a r.l., in Rosolina.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Sentito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 24 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Servizi settore agricolo» S.c. a r.l., con sede in Rosolina (Rovigo), costituita per rogito notaio Borromeo dott. Elio in data 7 settembre 1952, repertorio n. 1651, registro società n. 1204, tribunale di Rovigo, B.U.S.C. n. 325/52526.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 24 ottobre 1997

Il direttore: DONVITO

97A9404

DECRETO 24 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Arte spettacolo e turismo Casa del Popolo» S.c. a r.l., in Rovigo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Sentito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 24 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Arte spettacolo e turismo Casa del Popolo» S.c. a r.l., con sede in Rovigo, costituita per rogito notaio Cernigliaro dott. Carmelo in data 1° febbraio 1954, repertorio n. 17433, registro società n. 564, tribunale di Rovigo, B.U.S.C. n. 438/95698.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 24 ottobre 1997

Il direttore: DONVITO

97A9405

DECRETO 24 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Orticola Rosolina» S.c. a r.l., in Rosolina.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Sentito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 24 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Orticola Rosolina» S.c. a r.l., con sede in Rosolina (Rovigo), costituita per rogito

notaio Stoppa dott. Giorgio in data 28 giugno 1971, repertorio n. 23416, registro società n. 1636, tribunale di Rovigo, B.U.S.C. n. 557/115591.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 24 ottobre 1997

Il direttore: DONVITO

97A9406

DECRETO 24 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Di produzione e lavoro per l'appalto di lavori edili e stradali» S.c. a r.l., in Boara Polesine.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Sentito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 24 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Di produzione e lavoro per l'appalto di lavori edili e stradali» S.c. a r.l., con sede in Boara Polesine (Rovigo), costituita per rogito notaio Cernigliaro dott. Carmelo in data 8 luglio 1945, repertorio n. 1105, registro società n. 116, tribunale di Rovigo, B.U.S.C. n. 52/22158.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 24 ottobre 1997

Il direttore: DONVITO

97A9407

DECRETO 10 novembre 1997.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Ferrara.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies,* commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ninisteriale del 22 maggio 1984 con il quale è stata approvata la deliberazione del 15 novembre 1983 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Ferrara;

Vista la deliberazione del 27 giugno 1996 della Commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della Commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies,* comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Ferrara, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 27 giugno 1996 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Ferrara, ai sensi dell'art. 9-*quinquies,* comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1997

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME, AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608

PROVINCIA DI FERRARA

Colture	Giorni per ettaro
Grano	3
Cereali (orzo)	3
Mais	5
Mais seme	12
Risone	12
Bietole	15
Bietole seme	30
Soia	4
Medica	6
Patate	22
Cipolle	25
Aglio	30
Meloni pieno campo	35
Meloni tunnel piccolo	60
Meloni tunnel serra	110
Cocomero pieno campo	25
Cocomero tunnellino	35
Cocomero sotto tunnel serra	90
Girasole	4
Zucche	25
Asparagi	130
Cavolfiore	65
Meleto	55
Pereto	60
Pesche	70
Albicocche	70
Susine	60
Vigneto	60
Fragole pieno campo	320
Fragole serra	400
Cetrioli	170
Piselli industria	8
Fagiolini industria	8
Orticole pieno campo	70
Pomodori serra	400
Pomodoro industria	60
Vivaio frutticolo	150
Vivaio ornamentale	200

Bestiame	Giorni per capo
Bestiame allevamento	4
Bestiame latte	7
Suini	1
Ovini e caprini	1
Equini di allevamento	3
Galline ovaiole	0.04
Polli	0.02
Conigli	0.04

97A9408

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 14 novembre 1997.

Attuazione della direttiva 96/40/CE della Commissione del 25 giugno 1996 che istituisce un modello comune di documento di identità per gli ispettori incaricati del controllo dello Stato di approdo.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la direttiva 96/40/CE della Commissione del 25 giugno 1996 che istituisce un modello comune di documento di identità per gli ispettori incaricati del controllo dello Stato di approdo;

Vista la direttiva del Consiglio 95/21/CE del 19 giugno 1995 relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo);

Visto l'art. 12, paragrafo 1, della citata direttiva, che stabilisce che le ispezioni siano eseguite soltanto da ispettori in possesso dei requisiti in materia di qualifiche professionali indicati dalla direttiva stessa;

Visto l'art. 12 che al paragrafo 4 stabilisce che gli ispettori siano provvisti di un documento personale, sotto forma di documento di identità, rilasciato dall'autorità competente da cui dipende conformemente alla legislazione nazionale, nel quale è indicato che l'ispettore è autorizzato ad effettuare l'ispezione;

Considerata la necessità di dotare gli ispettori di un documento di identità;

Decreta:

Articolo unico

Il documento d'identità è di colore azzurro, sullo sfondo è riportato lo stemma della Repubblica italiana. Sul lato sinistro deve essere applicata una foto tessera a colori dell'ispettore in uniforme di servizio invernale o di servizio estivo.

Il documento deve contenere i seguenti dati, tradotti anche in lingua inglese:

denominazione dell'autorità che emette il documento: Comando generale del corpo delle capitanerie di porto;

nome, cognome e grado dell'ispettore;

numero progressivo del documento;

firma del titolare;

firma del comandante generale del corpo delle capitanerie di porto;

data del rilascio;

dichiarazione che il titolare del documento di identità è autorizzato ad effettuare ispezioni nelle navi conformemente alle disposizioni della direttiva 95/21/CE.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 1997

Il Ministro: BURLANDO

97A9409

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 ottobre 1997.

Impegno di somme a favore della Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli Istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 009, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste, scadenza 30 giugno/31 dicembre, a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988, alle regioni Marche e Emilia Romagna, Liguria e Lombardia; all'Università degli studi «Tor Vergata» - Roma, e all'I.F.O. - Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 001350 del 7 aprile 1997 con la quale si chiede, fra l'altro, l'accredito delle somme, quali sei rate semestrali (valuta 31 dicembre 1997) per mutui concessi alle regioni Marche, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia; all'Università degli studi «Tor Vergata» - Roma, all'I.F.O. (Istituti fisioterapici di Roma) per un importo complessivo di L. 21.370.561.959;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1996, n. 664, per l'esercizio 1997;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1997, la somma complessiva di L. 21.370.561.959 a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 21.370.561.959 è impegnata, per il 1997, a favore della Cassa depositi e prestiti secondo lo schema di seguito indicato:

Regioni	Importi in lire
Regione Marche	1.567.104.187
Regione Emilia-Romagna	7.739.876.999
Regione Liguria	103.251.979
Regione Lombardia	7.597.932.700
Università studi «Tor Vergata» di Roma	1.987.600.587
I.F.O. (Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma)	2.374.795.507
Totale . . .	21.370.561.959

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 21.370.561.959 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, con valuta 31 dicembre 1997.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A9365

DECRETO 22 ottobre 1997.

Impegno di somme a favore della Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 4 della legge n. 412/1991;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 010, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste per mutui concessi - ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991 - valuta 30 giugno e 31 dicembre - a favore degli interessati istituti mutuanti: 1) Melior Consorzio, Consorzio nazionale credito medio lungo termine - Roma; 2) Carisbo - Cassa di risparmio di Bologna (già Bimer) - Bologna; 3) Banca Carige, Cassa di risparmio di Genova e Imperia - Genova; 4) e 5) Mediovenezie Banca S.p.a. - Verona (già Federalcasse Banca S.p.a. e Mediocredito delle Venezie S.p.a.; 6) Banca Monte dei Paschi di Siena - Siena; 7) Banco di Napoli - Napoli; 8) Banca Mediterranea - Potenza; 9) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche; 10) Carisbo - Cassa di risparmio di Bologna (già Bimer); 11) e 12) Banca Carige - Cassa di risparmio di Genova e Imperia; 13) Mediosud S.p.a. (già Medio Credito della Puglia); per mutui concessi rispettivamente, alle regioni: 1) Umbria; 2) Emilia-Romagna; 3) Liguria; 4) Veneto; 5) Marche; 6) Toscana; 7) Campania; 8) Basilicata; 9) Policlinico San Matteo di Pavia; 10) Istituto ortopedico Rizzoli - Bologna; 11) Istituto G. Gaslini - Genova; 12) Istituto nazionale ricerca sul cancro - Genova; 13) Istituto Saverio De Bellis - Castellana Grotte - Bari;

Visto, altresì, il successivo proprio decreto ministeriale 24 maggio 1995, n. 007, con il quale, fra l'altro si prendeva atto della incorporazione per fusione di alcuni istituti bancari mutuanti ivi indicati;

Viste le richieste degli interessati istituti mutuanti del versamento della ottava rata semestrale, valuta 31 dicembre 1997 ammontanti a complessive L. 62.670.220.670;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1996, n. 664, per l'esercizio 1997;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 62.670.220.670 è impegnata a valere sulle disponibilità del Fondo oneri derivanti dai mutui contratti per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, ecc., 1997, parte di conto capitale, a favore degli istituti mutuanti, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicati:

Istituti mutuanti	Sede	Importo in lire	Valuta
1) Melior Consorzio: Consorzio nazionale credito medio lungo termine	Roma	2.442.421.960	31-12-1997
2) Cassa di risparmio di Bologna	Bologna	11.236.966.950	31-12-1997
3) Carige: Cassa di risparmio di Genova e Imperia	Genova	4.281.392.390	31-12-1997
4) Mediovenezie Banca S.p.a.	Verona	15.403.580.560	31-12-1997
5) Mediovenezie Banca S.p.a.	Verona	3.985.141.800	31-12-1997
6) Banca Monte dei Paschi di Siena	Siena	8.274.745.640	31-12-1997
7) Banco di Napoli	Napoli	13.509.070.620	31-12-1997
8) Banca Mediterranea	Potenza	1.351.238.520	31-12-1997
9) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche	Roma	741.546.480	31-12-1997
10) Cassa di risparmio di Bologna	Bologna	547.492.370	31-12-1997
11) Banca Carige: Cassa di risparmio di Genova e Imperia	Genova	446.666.760	31-12-1997
12) Banca Carige: Cassa di risparmio di Genova e Imperia	Genova	305.515.690	31-12-1997
13) Mediosud S.p.a.	Bari	144.440.930	31-12-1997
	TOTALE . . .	62.670.220.670	

Art. 2.

È autorizzato il versamento, valuta 31 dicembre 1997, a favore degli istituti mutuanti secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7085 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A9366

DECRETO 27 ottobre 1997.

Impegno di somme a favore della Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli Istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto n. 010 del 24 maggio 1996 con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali - 30 giugno/31 dicembre - delle venti previste, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti bancari interessati;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 004020 del 21 ottobre 1997, con la quale si chiede, fra l'altro, il versamento degli importi corrispondenti alle quattro rate semestrali delle venti previste, scadenza 31 dicembre 1997, da trasferire rispettivamente agli istituti mutuanti: 1) Banco di Sicilia - Palermo; 2) Monte dei Paschi di Siena - Siena; 3) Banca nazionale del lavoro - Roma, per mutui concessi rispettivamente: 1) Università di Palermo ed alle regioni: 2) Toscana e 3) Umbria per l'attuazione dei propri progetti, di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1996, n. 664, per l'esercizio 1997;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1997, la somma complessiva di L. 6.290.862.833 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati per rate di oneri di ammortamento mutui, valuta 31 dicembre 1997 secondo lo schema di seguito indicato:

Istituti mutuanti	Importi (in lire)
Banco di Sicilia	1.033.133.198
Monte dei Paschi di Siena	1.959.805.835
Banca nazionale del lavoro	3.297.923.800
Totale	6.290.862.833

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 6.290.862.833 è impegnata, per il 1997, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 6.290.862.833 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati, con valuta 31 dicembre 1997.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A9367

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 settembre 1997.

Ammissione a finanziamento di un progetto del programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS. Legge 5 giugno 1990, n. 135, della regione Sicilia. (Deliberazione n. 182/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma, per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire, di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS e le successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492;

Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge n. 492/1993 che demanda al CIPE l'approvazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990, n. 135, per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge n. 509/1995, modificato dall'art. 20 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei sopracitati progetti di edilizia per il programma di lotta all'AIDS, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Considerato che il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, è decaduto per mancata conversione il 16 novembre 1996;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, che ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto-legge n. 478/1996;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che ha disciplinato le modalità di ridestinazione dei finanziamenti residui alla data del 31 agosto 1996, secondo quanto stabilito dal predetto art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996;

Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS già approvato con deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1990 e 30 luglio 1991;

Visti i decreti del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità in data 14 dicembre 1990 e 31 luglio 1991 con i quali sono state rese esecutive le citate deliberazioni del 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991;

Visti i decreti dirigenziali del Ministero della sanità in data 16 novembre 1993 e 18 novembre 1995 con i quali sono state erogate anticipazioni a valere sugli importi dei finanziamenti, per i laboratori e per l'edilizia, previsti dalla sopracitata deliberazione del 21 dicembre 1993;

Considerato che alla regione Sicilia sono state attribuite L. 4.604.840.915 quali anticipazioni per gli interventi di edilizia;

Vista l'istanza di ammissione a finanziamento presentata dalla regione Sicilia, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, per il progetto relativo alla realizzazione del padiglione AIDS presso l'Ospedale Maggiore di Modica (Ragusa), per un importo di L. 1.907.530.211 a valere sulla predetta disponibilità di L. 4.604.840.915;

Considerato che tale intervento è il solo presentato dalla regione Sicilia e che, pertanto, detratto il costo del medesimo, risulta ancora a disposizione della regione stessa la somma di L. 2.697.310.704;

Considerato, altresì, che in sede di revoca e riassegnazione dei residui di cui al citato art. 10 del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, tale somma verrà considerata quale quota parte delle assegnazioni disposte in favore della regione Sicilia;

Visto il parere espresso dal Ministero della sanità in data 24 settembre 1997;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, in relazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS, si ammette a finanziamento il progetto presentato dalla regione Sicilia, relativo alla realizzazione del padiglione AIDS presso l'Ospedale Maggiore di Modica (Ragusa), per

un importo pari a L. 1.907.530.211, mediante utilizzazione di quota parte della somma anticipata dal Ministero della sanità per gli interventi di edilizia.

Il Ministro della sanità, nel proporre al CIPE la revoca e riassegnazione dei residui di cui al citato art. 10 del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, considererà la somma di L. 2.697.310.704 citata in premessa, risultante dalla differenza tra la disponibilità complessiva dell'anticipazione, pari a L. 4.604.840.915, e il costo dell'intervento, pari a L. 1.907.530.211, quale quota parte delle assegnazioni disposte in favore della regione Sicilia.

Il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 25 settembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 29 ottobre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 338

97A9411

DELIBERAZIONE 25 settembre 1997.

Assegnazione 1997 Fondo art. 19 decreto legislativo n. 96/1993 SVIMEZ. (Deliberazione n. 184/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale»;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, della medesima legge n. 104/1995 che demanda al CIPE il riparto del Fondo ex art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo n. 96/1993 sulla base degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse;

Visto l'art. 19 della legge 7 agosto 1997, n. 266, il quale prevede un contributo statale di lire 4 miliardi, per ciascuno degli anni 1997 e 1998, in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno da porre a carico del citato Fondo ex art. 19;

Viste le proprie deliberazioni del 18 dicembre 1996, 21 marzo e 5 agosto 1997, con le quali sono state disposte, a carico del predetto Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, assegnazioni per l'anno 1997 a favore delle diverse amministrazioni competenti alla prosecuzione e al completamento delle pregresse iniziative *ex lege* n. 64/1996;

Vista la richiesta della SVIMEZ del 23 settembre 1997, con la quale viene chiesta l'assegnazione 1997 di lire 4 miliardi, ai sensi del richiamato art. 19 della legge n. 266/1997;

Udita la proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A carico del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993 di cui alle premesse, è assegnata alla SVIMEZ la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1997.

Roma, 25 settembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 4 novembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 340

97A9412

DELIBERAZIONE 25 settembre 1997.

Linea 1 della metropolitana di Napoli, tratta Dante-Garibaldi. (Deliberazione n. 185/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, relativa ad interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;

Viste le direttive emanate, ai sensi della citata legge n. 211/1992, dal CIPET con delibera del 31 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 17 aprile 1992, e viste le ulteriori determinazioni assunte dal Comitato con delibera del 18 maggio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1992, e con delibera del 7 giugno 1993, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993 e concernente l'autorizzazione alla contrazione di mutui per la realizzazione di parcheggi e di sistemi di trasporto rapido di massa, disposta in relazione alle previsioni dell'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo e tra i quali figura incluso il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET);

Visto il decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, che, all'art. 4, reca disposizioni in materia di trasporti rapidi di massa;

Vista la delibera in data 20 novembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1996, con la quale questo Comitato ha confermato la finalizzazione di almeno l'85% delle risorse recate dall'art. 9 della legge n. 211/1992 alle aree metropolitane ed ha approvato i programmi di intervento da ammettere a finanziamento, indicando la misura massima di contributo concedibile e demandando al Ministero dei trasporti e della navigazione di procedere, entro i limiti così stabiliti, alla quantificazione dell'importo definitivo in sede di approvazione della progettazione esecutiva;

Visto il decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, da ultimo reiterato con il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, che all'art. 1 rifinanzia l'art. 9 della menzionata legge n. 211/1992 e modifica il termine per la presentazione della progettazione esecutiva;

Viste le proprie delibere in data 8 maggio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 1996), 27 novembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1997) e 30 gennaio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 1997) con le quali questo Comitato ha proceduto all'assegnazione delle risorse recate dal provvedimento normativo per ultimo richiamato, sulla base della medesima sistematica adottata con la citata delibera del 20 novembre 1996;

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che autorizza la contrazione di mutui quindicennali, con totale ammortamento a carico dello Stato, per la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, demandando a questo Comitato di effettuare il riparto delle somme così ritraibili;

Viste le proprie delibere in data, rispettivamente, 23 aprile 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 15 luglio 1997), 26 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1997) e 29 agosto 1997 (in corso di registrazione), con le quali sono stati ripartiti gli importi derivanti dai mutui previsti dall'art. 1 del provvedimento richiamato al punto precedente, e vista in particolare la delibera per ultimo citata, con la quale sono stati assegnati al Ministero dei trasporti e della navigazione 1.000 miliardi di lire a valere sulle suddette risorse ed ulteriori 40 miliardi per indagini, lavori preparatori e progettazioni esecutive a carico dell'accantonamento per progettazioni di cui alla delibera 23 aprile 1997;

Vista la nota n. 11693 del 22 luglio 1997, con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha trasmesso la proposta, formulata di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, delegato alle aree urbane, di procedere al finanziamento della tratta Dante-Garibaldi della linea 1 della metropolitana di Napoli del costo complessivo di lire 700 miliardi, ponendo l'onere relativo, per il 50%, a carico delle disponibilità realizzatesi a seguito della riduzione del tasso di sconto sui mutui da attivarsi ai sensi dell'art. 9 della legge n. 211/1992 e, per il restante 50%, a carico delle risorse per le aree depresse;

Vista la nota n. 1357 del 24 settembre 1997, con la quale il Ministero dei trasporti e della navigazione precisa che l'attribuzione di un primo finanziamento complessivo di 350 miliardi di lire consentirebbe la realizzazione di uno stralcio funzionale della suddetta tratta, specifica che il progetto relativo è attualmente l'unico disponibile per le aree metropolitane e sottolinea come il progetto concernente l'intera linea 1 sia stato presentato ed approvato sin dal 1982 e come, in sede di attuazione della legge n. 211/1992, il comune interessato abbia presentato dapprima il progetto di completamento di detta linea, limitando poi l'istanza di finanziamento alla tratta Vanvitelli-Dante in considerazione della generale necessità di ridimensionamento delle richieste di accesso alle risorse in questione;

Visto il decreto dirigenziale n. 763(55)211 del 24 settembre 1997, concernente la quantificazione del contributo definitivo da assegnare ad alcuni degli interventi considerati nella citata delibera del 20 novembre 1995;

Considerato che sulle quote riservate alle aree metropolitane restano da assegnare complessivamente 3.744,9 mln. dei quali 3.652,8 mln. a valere sul limite di 175 miliardi indicato all'art. 9 della legge n. 211/1992 e 92,1 mln. a valere sul limite di 50 miliardi;

Considerato che l'intervento di completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli era incluso tra le priorità indicate nella citata delibera CIPET del 31 marzo 1992;

Considerato che l'opera presenta particolare valenza trasportistica in relazione al contributo che può offrire ai fini del superamento dei problemi di congestione che condizionano lo sviluppo della città di Napoli;

Considerato che il carattere prioritario dell'opera in questione per la complessiva messa in rete del sistema trasportistico su ferro nella conurbazione napoletana

si rileva anche dai risultati ad oggi conseguiti dalle strutture preposte, d'intesa tra Ministero del bilancio e della programmazione economica e la regione Campania, alla messa a punto del progetto di «razionalizzazione della mobilità nell'area metropolitana di Napoli», nell'ambito del piano di sviluppo di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80;

Considerato che finalità della legge n. 211/1992 è proprio quella di promuovere sistemi di trasporto atti ad eliminare i fenomeni di congestione ed inquinamento presenti soprattutto nelle aree metropolitane;

Ritenuto quindi di confermare i propri originari orientamenti all'attribuzione di almeno l'85% delle risorse recate dall'art. 9 della legge n. 211/1992 alle aree metropolitane e di destinare le disponibilità che vengano comunque a realizzarsi sulle quote a suo tempo riservate a dette aree ad ulteriori interventi alle medesime attinenti;

Ritenuto, in relazione alle risorse disponibili ed alla prevista scansione temporale dei lavori di realizzazione dell'intera tratta Dante-Garibaldi di cui sopra, di procedere intanto ad un'assegnazione programmatica di risorse che consenta il completamento della copertura finanziaria del primo lotto funzionale;

Udita la relazione del Ministro dei trasporti e della navigazione, che, tra l'altro, quantifica l'entità delle risorse che intende destinare all'opera a carico dei fondi di cui al decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997;

Udita la relazione del Sottosegretario ai lavori pubblici;

PRENDE ATTO

che, nel contesto della procedura di selezione concertata degli interventi da ammettere a finanziamento presupposta dalla propria delibera del 29 agosto 1997, il Ministro dei trasporti e della navigazione destina alla realizzazione del primo lotto funzionale della tratta Dante-Garibaldi della linea 1 della metropolitana di Napoli l'importo di lire 175 miliardi di lire a valere sui fondi al Ministero stesso assegnati in sede di riparto delle risorse recate dall'art. 1 del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997;

che, con il decreto dirigenziale specificato in premessa, il Ministero dei trasporti e della navigazione ha provveduto a quantificare, entro i limiti massimi stabiliti da questo Comitato ed in sostanziale invarianza del volume di investimenti posto a carico della legge n. 211/1992, l'importo definitivo del contributo da assegnare agli interventi relativi alle aree metropolitane per i quali è intervenuta l'approvazione della progettazione esecutiva — come da allegato prospetto, che forma parte integrante della presente delibera — e che, in relazione all'abbassamento del tasso di sconto verificatosi dal novembre 1996, si è realizzata una disponibilità di 8.939,7 mln. di lire a valere sul primo limite di impegno indicato dall'art. 9 della suddetta legge e di 4.429,3 mln. a valere sul secondo limite di impegno previsto dalla medesima norma;

che, con nota del 25 settembre 1997, la Cassa depositi e prestiti ha provveduto a quantificare il volume di investimenti attivabile con le quote complessivamente disponibili sui limiti di impegno di cui sopra;

DELIBERA

di assegnare, in via programmatica, all'intervento sopra specificato una quota annua di contributo di lire 12.592,5 mln. per 28 anni, a valere sul limite di impegno di 175 miliardi di lire previsto dall'art. 9 della legge n. 211/1992, ed una quota di contributo annua di lire 2.398,3 mln. per 30 anni, a valere sul limite di impegno di lire 50 miliardi di lire di cui al medesimo art. 9 della legge n. 211/1992.

Le quote di contributo di cui sopra, che al tasso attualmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti attivano un volume di investimenti pari a lire 175 miliardi, saranno assegnate definitivamente all'intervento di cui trattasi sulla base della proposta formulata dal Ministro dei trasporti e della navigazione e dal Ministro dei lavori pubblici, delegato alle aree urbane, non appena esaurita la procedura prevista dall'art. 5, comma 1, della legge n. 211/1992.

IMPEGNA

il Ministro dei trasporti e della navigazione, il Ministro dei lavori pubblici, delegato alle aree urbane, ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a ricercare soluzioni atte ad assicurare l'integrazione del finanziamento della tratta Dante-Garibaldi della linea 1 della metropolitana di Napoli sino all'importo massimo di 700 miliardi di lire, in particolare:

prevedendo, in quell'ottica della pluriennalità già assunta da questo Comitato a base del proprio deliberato del 29 agosto 1997, la destinazione di parte delle risorse per le aree depresse che vengano in futuro riservate al Ministero dei trasporti e della navigazione;

vincolando all'opera ulteriori disponibilità che si realizzino in sede di attuazione della legge n. 211/1992 e della legge n. 611/1996, nonché disponibilità a valere su eventuali rifinanziamenti delle leggi citate;

valutando con la Regione interessata possibili forme di cofinanziamento comunitario ed in particolare l'inclusione dell'intervento nella programmazione dei fondi strutturali che si rendano disponibili a valere dal 2000.

Roma, 25 settembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 4 novembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 339

LEGGE N. 211/1992, ART. 9 - AREE METROPOLITANE

QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO (in milioni)

Intervento	Costo totale investimento *(a)*	Investimento a carico legge n. 211	CONTRIBUTO				
			Limite massimo (delib. Cipe 20.11.1996) (1)	Impegno assegnato (D.D. Trasporti) (2)	Anni	Disponibilità *(b)* (3=1-2)
TORINO						
Metropolitana leggera automatica Linea 1 - Porta Nuova-Campo Volo	1.169.100,00	350.000,00	33.918,00	29.488,70	30	4.429,30
NAPOLI						
Metropolitana Linea 1 - Vanvitelli-Dante. Soluzione con stazioni intermedie	1.018.109,00	313.500,00	30.836,50	26.940,80	28	3.895,70
MILANO						
Prolungamento M3 Zara-Maciachini *(c)*	183.905,00	89.405,86	8.794,10	7.683,10	28	1.111,00
MILANO						
Prolungamento M2 Famagosta-P. Abbiategrasso *(c)*	121.000,00	60.500,00	5.950,90	5.199,10	28	751,80
GENOVA						
Metropolitana: tratte Brin-Canepari e Principe-Brignole	520.000,00	256.000,00	25.180,70	21.999,50	28	3.181,20
TOTALE . . .	3.012.114,00	1.069.405,86	104.680,20	91.311,20		13.369,00

(a) Costo considerato nella delibera 20 novembre 1996.

(b) Imputabile all'abbassamento del tasso di sconto praticato dalla Cassa depositi e prestiti, stante la sostanziale invarianza del volume d'investimenti posto a carico della legge n. 211/1992 rispetto agli importi considerati dalla delibera 20 novembre 1996.

(c) Quantificato dal Ministero dei trasporti ripartendo l'importo complessivo destinato dal CIPE agli interventi considerati nella delibera 20 novembre 1996 in proporzione al rispettivo costo.

97A9413

DELIBERAZIONE 25 settembre 1997.

Ulteriori assegnazioni a carico delle risorse per le aree depresse. (Deliberazione n. 186/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha rifinanziato la legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, in materia di interventi atti a favorire lo sviluppo delle aree depresse;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, recante norme per la realizzazione di nuovi interventi nelle aree depresse;

Visto l'art. 1, conma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che riserva 600 miliardi di lire, a valere sui mutui previsti dal citato art. 4 della legge n. 341/1995, per il finanziamento di sistemi di trasporto rapido di massa, per la manutenzione ed il completamento delle reti viarie provinciali e per la metanizzazione;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, che finanzia la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;

Visto l'art. 2, comma 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che destina la somma di 30 miliardi di lire, a valere sulle risorse derivanti da mutui di cui alla legge n. 488/1992, al potenziamento della struttura finanziaria dei consorzi di garanzia collettiva fidi;

Visto l'art. 2, comma 100, lettera *b)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che destina alle aree terremotate dell'Irpinia e del Belice una quota delle risorse disponibili per interventi nelle aree depresse sui fondi della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999;

Visto il medesimo art. 2, comma 194, che finalizza una quota di 100 miliardi di lire, a valere sulle somme derivanti dai mutui previsti dalla legge n. 488/1992, ad interventi nel settore del commercio e del turismo;

Visto l'art. 1, comma 22, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che assegna ai lavori socialmente utili un importo di 400 miliardi di lire a valere sui mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 548/1996, convertito nella legge n. 641/1996;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito nella legge 24 gennaio 1997, n. 5, che pone a carico dei mutui di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 548/1996 l'onere complessivo di 40 miliardi di lire per lavori socialmente utili a Napoli e a Palermo;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, che pone a carico dei mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 548/1996 l'onere di 300 miliardi di lire per sgravi contributivi;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, recante norme a favore di interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse;

Visto l'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che, per interventi di metanizzazione nel Mezzogiorno, autorizza la spesa massima di 1.000 miliardi di lire nel triennio 1997/1999 a valere sulle disponibilità dei mutui *ex lege* n. 549/1995, n. 641/1996 e n. 135/1997;

Visto l'art. 10 della medesima legge n. 266/1997 che, a valere sulle somme derivanti dai mutui di cui alle leggi n. 341/1995 e n. 135/1997, finalizza un importo di 430 miliardi di lire al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare nelle aree terremotate della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria;

Considerato che a valere sulle disponibilità delle leggi n. 488/1992 e n. 85/1995, quantificate in via definitiva in 10.000 e 3.000 miliardi di lire, residuano rispettivamente 133,5 miliardi di lire e 0,4 miliardi di lire;

Tenuto conto che con proprie deliberazioni — più dettagliatamente indicate nel dispositivo della presente delibera — questo Comitato ha ripartito in via programmatica, ovvero assegnato, fondi per interventi nelle aree depresse a valere sulle disponibilità di cui alle predette leggi n. 341/1995, n. 641/1996 e 135/1997;

Ritenuto opportuno, con riferimento alle disponibilità delle leggi n. 341/1995, n. 641/1996 e 135/1997 definitivamente accertate rispettivamente in 5.000 miliardi, in 10.000 miliardi di lire (al netto di 2.000 miliardi di lire già assegnati al Banco di Napoli) e 12.000 miliardi di lire, procedere ad una complessiva ricognizione delle somme assegnate con le predette deliberazioni, al fine di ripartire le somme residue evidenziando quelle finalizzate *ex lege*;

Valutata la necessità di assicurare ulteriori risorse, rispetto a quelle normativamente previste, per il proseguimento dei lavori socialmente utili, in attesa della complessiva riforma dell'istituto;

Considerata l'opportunità di potenziare i programmi del Ministero della pubblica istruzione diretti a raccordare il mondo scolastico con quello lavorativo, al fine di favorire una preparazione professionale in linea con le esigenze del mondo produttivo;

Ritenuto opportuno, avuto anche riguardo all'attenzione posta dal legislatore (art. 1, comma 3, della legge n. 94/1997) alla «montagna» come entità territoriale distinta dalle aree depresse, assegnare programmaticamente alle zone montane un finanziamento per nuovi progetti — a valenza nazionale — finalizzati a risolvere specifici nodi allo sviluppo territoriale;

Udita la relazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla quale hanno convenuto le altre amministrazioni interessate al riparto;

Delibera:

1. A valere sulle residue disponibilità della legge n. 488/1992, quantificate in 133,5 miliardi di lire, sono assegnati:

100 miliardi di lire ad interventi nel settore del commercio e del turismo, secondo la ripartizione proposta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che viene riportata all'allegato 1 della presente delibera, quale parte integrante della stessa;

30 miliardi di lire al potenziamento della struttura finanziaria dei consorzi di garanzia collettiva fidi ex art. 2, comma 21, della legge n. 549/1995;

3,5 miliardi di lire per nuovi progetti a valenza nazionale diretti a potenziare lo sviluppo delle aree montane. Tale importo è incrementato della somma di 0,4 miliardi di lire, a valere sulle residue risorse di cui alla legge n. 85/1995, secondo quanto indicato in premessa.

2. A valere sulle residue disponibilità recate dall'art. 4 della legge n. 341/1995 sono assegnati 230 miliardi di lire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per le esigenze di cui all'art. 10 della legge n. 266/1997.

Il quadro generale delle finalizzazioni delle risorse recate dalla norma suddetta, quantificate complessivamente in 5.000 miliardi di lire, è riportato nell'allegato 2 della presente delibera, della quale forma parte integrante.

3. A valere sulle disponibilità residue della legge n. 641/1996 sono assegnati: 160 miliardi di lire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la prosecuzione dei programmi di lavori socialmente utili.

È annullata l'assegnazione programmatica prevista dal punto 2 della delibera 12 luglio 1996, n. 131, come integrata al punto 3 della delibera 18 dicembre 1996, n. 275.

Il quadro generale delle finalizzazioni delle risorse recate dalla citata legge n. 641/1996, quantificate complessivamente in 10.000 miliardi di lire al netto delle assegnazioni già disposte per il Banco di Napoli, è riportato nell'allegato 3 della presente delibera, che definisce in cifra fissa le assegnazioni in precedenza disposte da questo comitato in percentuale e che forma parte integrante della presente delibera.

4. A valere sulle disponibilità residue della legge n. 135/1997 sono assegnati:

600 miliardi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per le esigenze di metanizzazione a completamento del finanziamento di 1.000 miliardi previsto dall'art. 9 della legge n. 266/1997, tenendo conto che sono stati già assegnati 200 miliardi ai sensi della legge n. 549/1995 (delibera 8 maggio 1996) ed altri 200 miliardi a valere sulle disponibilità della legge n. 641/1996 (delibera 23 aprile 1997);

200 miliardi di lire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per le esigenze di cui all'art. 10 della legge n. 266/1997, ad integrazione del finanziamento previsto al punto 2 della presente delibera;

135 miliardi di lire al Ministero della pubblica istruzione per progetti diretti al rafforzamento del raccordo tra istruzione professionale e mondo produttivo;

300 miliardi al Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento, nel triennio 1997-1999, degli interventi ex art. 1 della legge n. 32/1992 (terremoto dell'Irpinia): tale importo è incrementato di lire 225 miliardi a valere sulle risorse revenienti dai mutui previsti dall'art. 1, comma 1, della legge n. 135/1997, che vengono ripartiti in parti uguali tra interventi per le zone terremotate dell'Irpinia ed interventi per il Belice;

300 miliardi al Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento nel triennio 1997-1999, degli interventi ex art. 17, comma 5, della legge n. 67/1988 (terremoto del Belice);

40 miliardi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il proseguimento dei programmi dei lavori socialmente utili.

Il quadro generale delle finalizzazioni delle suddette disponibilità, quantificate complessivamente in 12.000 miliardi di lire, è riportato nell'allegato 4 della presente delibera, della quale forma parte integrante.

Roma, 25 settembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti l'11 novembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 347

ALLEGATO 1

RIPARTO RISORSE EX ART. 2, COMMA 194
DELLA LEGGE N. 662/1996

1. 60 miliardi di lire all'asse 1 (Logistica e servizi comuni) ed all'asse 2 (Valorizzazione dell'offerta commerciale e turistica delle imprese minori) previsti nel punto 2 della deliberazione dell'8 agosto 1996.

2. 40 miliardi di lire all'asse 3 (Riqualificazione dei contesti urbani e territoriali) previsto nel punto 2 della deliberazione dell'8 agosto 1996, con la seguente assegnazione fra le Regioni, sulla base della popolazione esistente:

REGIONI	IMPORTI (in miliardi)
Piemonte	2,889
Valle d'Aosta	0,117
Liguria	1,288
Lombardia	0,649
Veneto	1,997
Trentino-Alto Adige	0,338
Friuli-Venezia Giulia	0,806
Emilia-Romagna	0,524
Toscana	2,229
Marche	0,770
Umbria	0,858
Lazio	1,755
Abruzzo	1,568
Molise	0,415
Campania	7,067
Puglia	5,061
Basilicata	0,766
Calabria	2,599
Sicilia	6,234
Sardegna	2,070

ALLEGATO 2

FINALIZZAZIONE RISORSE LEGGE N. 341/1995

Amministrazione	Importo assegnato (miliardi)	Tipologia di intervento	Norma o delibera CIPE di riferimento
Ministero della pubblica istruzione	200	Edilizia scolastica	Legge n. 431/1996
Ministeri (lavori pubblici, trasporti e industria)	600	Rete viaria provinciale, trasporto rapido di massa, metanizzazione	Art. 1, comma 79, legge n. 549/1995. Delibera di riparto in data 8 maggio 1996, n. 66 che ha assegnato 200 miliardi ad ogni tipologia di intervento
Regioni: Basilicata e Campania	30	Gestione impianti post-terremoto	Art. 5, comma 2, legge n. 641/1996
Amministrazioni centrali	3.940	Infrastrutture	Delibera 23 aprile 1997, n. 86
Ministero industria, commercio e artigianato	230	Infrastrutture terremoto	Assegnazione odierna ai sensi dell'art. 10 della legge n. 266/1997: completamento finanziamento imputato su legge n. 135/1997
Totale . . .	5.000		

ALLEGATO 3

FINALIZZAZIONE RISORSE LEGGE N. 641/1996

Amministrazione	Importo assegnato (miliardi)	Tipologia di intervento	Norma o delibera CIPE di riferimento
Ministero del tesoro e del bilancio	2.000	Cofinanziamento programmi comunitari	Delibera 12 luglio 1996, n. 131, rimodulata da delibera 18 dicembre 1996, n. 275
	1.000	Programmazione negoziata	Delibera 8 agosto 1996, n. 169
	300	Patti territoriali	Delibera 18 dicembre 1996, n. 275
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	400	Lavori socialmente utili	Art. 1, comma 22, legge n. 608/1996
	300	Sgravi contributivi	Art. 27, legge n. 30/1997
	40	Lavori socialmente utili a Napoli e Palermo	Art. 5, legge n. 5/1997
	100	Prestiti d'onore	Delibera 5 agosto 1997, n. 151
	160	Prosecuzione programmi lavori socialmente utili	Assegnazione odierna
Ministero dei lavori pubblici	200	Manutenzione reti viarie provinciali	Delibera 23 aprile 1997, n. 84
Amministrazioni centrali e regioni	3.000	Infrastrutture e opere pubbliche	Delibere CIPE 18 dicembre 1996, n. 275 e 30 gennaio 1997, n. 17
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	1.500	Agevolazioni alle attività produttive	Delibera 8 agosto 1996, n. 169
	200	Metanizzazione	Delibera 23 aprile 1997, n. 84
Ministero dei trasporti e della navigazione	200	Trasporto rapido di massa	Delibera 18 dicembre 1996, n. 275
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	500	Agevolazioni alle attività di ricerca	Delibera 8 agosto 1996, n. 169
Regione Sardegna	100	Agevolazioni alle PMI della Sardegna centrale	Delibera 23 aprile 1997, n. 84
Totale . . .	10.000		

ALLEGATO 4

FINALIZZAZIONE RISORSE LEGGE N. 135/1997

Amministrazione	Importo assegnato (miliardi)	Tipologia di intervento	Norma o delibera CIPE di riferimento
Ministero del tesoro e del bilancio	1.200	Contratti di programma	Delibera 23 aprile 1997, n. 86
	1.000	Patti territoriali	Delibera 23 aprile 1997, n. 86
	1.000	Contratti d'area	Delibera 23 aprile 1997, n. 86
	100	Fondo progettazione	Delibera 23 aprile 1997, n. 86: già assegnati 40 ai trasporti e 15 ai lavori pubblici (delibera 29 agosto 1997 in corso di registrazione)
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	40	Proseguimento dei programmi dei lavori socialmente utili	Assegnazione odierna
Ministero dei lavori pubblici	300	Terremoto Irpinia - finanziamento triennio 1997-1999	Assegnazione odierna ai sensi dell'art. 1 della legge n. 32/1992, rif. art. 2, comma 100, legge n. 662/1996
	300	Terremoto Belice - finanziamento triennio 1997-1999	Art. 17, comma 5, legge n. 67/1988, rif. art. 2, comma 100, legge n. 662/1996
	225	Terremoto Irpinia	Assegnazione odierna ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge n. 135/1997
	415	Prosieguo finanziamento dell'autostrada SA-RC	Delibera 29 agosto 1997 in corso di registrazione
Amministrazioni centrali	2.985	Infrastrutture e opere pubbliche	Delibera 29 agosto 1997 in corso di registrazione
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	2.500	Incentivi alle attività produttive	Delibere 23 aprile 1997, n. 86 e 26 giugno 1997, n. 122
	600	Metanizzazione	Assegnazione odierna a completamento finanziamento art. 9, legge n. 266/1997
	200	Infrastrutture terremoto	Assegnazione odierna a completamento finanziamento art. 10 legge n. 266/1997: residui 230 miliardi imputati su legge n. 341/1995
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	500	Agevolazioni alle attività di ricerca	Delibera 29 agosto 1997 in corso di registrazione
Ministero della pubblica istruzione	262,7	Attività di formazione	Delibera 29 agosto 1997 in corso di registrazione
	135	Progetti di rafforzamento del raccordo tra istruzione professionale e mondo produttivo	Assegnazione odierna
Dipartimento funzione pubblica, lavoro	237,3	Attività di formazione	Delibera 29 agosto 1997 in corso di registrazione
Totale . . .	12.000		

97A9414

DELIBERAZIONE 16 ottobre 1997.

Approvazione dei criteri di riparto e della relativa ripartizione tra le regioni del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 1997. (Deliberazione n. 188/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente nuove disposizioni per le zone montane, il cui fine è la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane stesse;

Visto l'art. 2 di detta legge che istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna alimentato da trasferimenti comunitari, nazionali e di enti pubblici, ripartiti tra le regioni e le province autonome;

Visto in particolare altresì il comma 5 del succitato art. 2 il quale stabilisce che i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni e le province autonome sono adottati con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole;

Visto altresì il comma 6 del citato art. 2 in materia di criteri da tener presente nella ripartizione del riparto del predetto Fondo;

Vista la legge 22 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria 1997) che in tabella *D* rifinanzia con 150 miliardi di lire la legge n. 97/1994;

Visto in particolare il comma 2 del succitato art. 25 che stabilisce che in attesa della riforma della finanza regionale le risorse erogate dal fondo sono attribuite esclusivamente alle regioni a statuto ordinario;

Vista la propria delibera del 13 aprile 1994 concernente l'istituzione del Comitato tecnico interministeriale per la montagna (CTIM) con il compito di garantire una coordinata attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1994;

Considerato che il Comitato tecnico interministeriale per la montagna ha esperito i lavori istruttori relativi ai criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna, traducendoli in specifici indicatori statistici;

Vista la proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica concernente i criteri di riparto e la ripartizione tra le regioni del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 1997, n. 7/7075 del 15 luglio 1997;

Vista la nota trasmessa il 7 agosto 1997, n. 34536/1160 con la quale il Ministro per le politiche agricole ha espresso l'intesa sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Visto il parere della conferenza Stato-regione espresso nella seduta del 25 settembre 1997;

Udita la relazione del Ministro del bilancio;

Delibera:

1. Sono approvati per l'anno 1997 i criteri di riparto del Fondo nazionale per la montagna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge n. 97/1994 tengono conto:

a) dell'estensione del territorio montano;

b) della popolazione residente nelle aree montane;

c) della salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;

d) del reddito medio pro-capite;

e) del livello dei servizi;

f) dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali.

2. Sono posti a base del presente riparto i seguenti indicatori statistici derivanti dai criteri di cui al punto 1:

indicatori dimensionali relativi alla superficie geografica ed alla popolazione delle zone montane;

indicatori di intensità correttivi del dato dimensionale basati sulla composizione per età della popolazione, la situazione occupazionale, i fenomeni di spopolamento, il livello dei servizi, le politiche e le esigenze di salvaguardia ambientale;

indicatore di perequazione volto a tener conto delle altre fonti di finanziamento per territori montani a disposizione delle regioni.

Le relative quote di riparto percentuali afferenti ciascuna regione sono riportate nella «colonna A» della tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera.

3. È contestualmente approvato il piano di riparto tra le regioni del fondo art. 25, comma 2 della legge n. 97/1994 di lire 150 miliardi di cui alla «colonna B» della predetta tabella.

Roma, 16 ottobre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 10 novembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 343

TABELLA

RIPARTO FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA
«ANNO 1997»

REGIONI	Col. A Quota di riparto	Col. B Assegnazione (miliardi di lire)
Piemonte	13,38	20,081
Valle d'Aosta	—	—
Lombardia	7,43	11,142
Trentino-Alto Adige	—	—
Veneto	4,03	6,043
Friuli-Venezia Giulia	—	—
Liguria	5,00	7,500
Emilia-Romagna	4,98	7,466
Toscana	7,15	10,721
Umbria	3,17	4,753
Marche	5,47	8,206
Lazio	4,38	6,568
Abruzzi	9,46	14,191
Molise	3,97	5,950
Campania	8,64	12,955
Puglia	3,98	5,968
Basilicata	7,48	11,214
Calabria	11,48	17,242
Sicilia	—	—
Sardegna	—	—
Italia ...	*100*	*150,000*

97A9415

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 14 novembre 1997.

Requisiti patrimoniali minimi per le imprese di assicurazione che intendono stipulare convenzioni con i fondi pensione. (Provvedimento n. 719).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto in particolare l'art. 6, comma 4, del predetto decreto il quale prevede che le autorità di vigilanza sui soggetti gestori, con apposite deliberazioni, provvedono alla determinazione dei requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, ai fini della stipula delle convenzioni gestorie;

Considerato che la normativa in vigore fissa per le imprese esercenti le assicurazioni requisiti patrimoniali e di solvibilità riferiti espressamente alle diverse ipotesi di gestione delle risorse dei fondi pensione con o senza garanzia, di erogazione della rendita e di garanzie connesse all'invalidità e alla premorienza;

In virtù dei poteri conferiti dal citato art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 124/1993;

Dispone:

Art. 1.

Le imprese esercenti le assicurazioni sulla vita, aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in uno Stato membro dell'Unione europea, che intendono svolgere attività di gestione di fondi pensione nonché stipulare convenzioni per l'erogazione delle rendite e delle prestazioni in caso di premorienza, devono disporre di requisiti patrimoniali rappresentati da un capitale sociale, o da un fondo di natura equivalente, e di riserve patrimoniali complessivamente non inferiori a lire 10 miliardi.

Art. 2.

Le imprese esercenti le assicurazioni contro i danni, aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in uno Stato membro dell'Unione europea, che intendono stipulare convenzioni con fondi pensione per prestazioni in caso di invalidità e premorienza, devono disporre di requisiti patrimoniali rappresentati da un capitale sociale, o da un fondo di natura equivalente, e di riserve patrimoniali complessivamente non inferiori a lire 10 miliardi.

Art. 3.

Nel caso di garanzie congiunte rilasciate da imprese esercenti contemporaneamente le assicurazioni sulla vita e quelle contro i danni, le imprese debbono disporre per ognuna delle gestioni di requisiti patrimoniali rappresentati da un capitale sociale, o da un fondo di natura equivalente, e di riserve patrimoniali complessivamente non inferiori al già citato limite di lire 10 miliardi.

Art. 4.

Le sedi secondarie di imprese esercenti le assicurazioni sulla vita o contro i danni, aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto all'Unione europea, debbono disporre di attività situate nel territorio della Repubblica di importo non inferiore a quello indicato nei precedenti articoli.

Roma, 14 novembre 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A9416

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 10 novembre 1997, n. 234346.

Integrazione dell'elenco delle banche e società selezionate per l'affidamento delle attività istruttorie di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Alle imprese interessate

All'Abi

All'Assilea

All'Assireme

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alla Confcommercio

Alla Confesercenti

Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con riferimento alla circolare 11 aprile 1996, numero 38092, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 1996 ed in particolare all'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria ivi riportato in allegato, si porta a conoscenza degli enti in indirizzo quanto segue:

l'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con la Banca Mediocredito S.p.a. è integrato con la società Mercantile leasing S.p.a. - Firenze;

l'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con l'Europrogetti & Finanza S.p.a. è integrato con la società SBS leasing S.p.a. - Brescia;

l'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con il Mediocredito Lombardo S.p.a. è integrato con la società ING Lease (Italia) S.p.a. - Brescia.

Il direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese
SAPPINO

97A9417

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 7 novembre 1997, n. 81.

Legge 3 aprile 1997, n. 94. Nuove modalità di gestione del bilancio dello Stato.

A tutte le amministrazioni dello Stato

Alle ragionerie centrali presso le amministrazioni centrali dello Stato e agli uffici centrali di ragioneria

Alla Corte dei conti

1. La riforma varata dal Parlamento con la legge 3 aprile 1997, n. 94, ha dato luogo a un radicale cambiamento della stuttura del bilancio dello Stato. Il nuovo assetto normativo ha trovato un rilevante punto di riferimento nel decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 5 della richiamata legge n. 94.

In considerazione della portata fortemente innovativa della nuova struttura ordinamentale, appare opportuno evidenziarne i più importanti aspetti, al fine di consentire, soprattutto nella prima fase della sua attuazione, una migliore comprensione del nuovo assetto contabile, assicurando nel contempo un comportamento uniforme delle Amministrazioni nella gestione del bilancio.

Va sottolineato che le innovazioni introdotte sono volte, oltre che alla maggiore trasparenza e chiarezza dei documenti contabili, anche all'incremento dell'efficienza e dell'economicità dell'azione della pubblica amministrazione, mirando a ridurne i costi e a razionalizzarne le funzioni.

L'aspetto più significativo della normativa di riforma si rinviene nella separazione tra bilancio per la decisione parlamentare e bilancio per la gestione; il primo basato sulle unità previsionali di base «stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione» (art. 2, comma 2, legge n. 68/1978 modificata); il secondo sui capitoli, che permangono quali unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione (art. 6, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 468 modificata).

2. Le unità previsionali di base, approvate per legge, sono ripartite in capitoli con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni interessate (art. 1, comma 4-*quinquies*, della legge). In relazione alla rilevanza del predetto decreto, appare opportuno precisare quanto segue.

Il comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 279 del 1997 prevede che «contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione».

La prevista contestualità con la legge di bilancio, necessaria per l'avvio della gestione con l'inizio dell'esercizio, comporta che la definizione dell'atto e l'intesa con le amministrazioni si realizzino con l'anticipo sufficiente per l'adozione dell'atto medesimo. Peraltro, il contenuto del decreto in questione appare «necessitato», tenuto conto del fatto che il Parlamento approva le unità previsionali sulla base del relativo contenuto (dettaglio per capitoli), quale emerge dagli allegati tecnici che accompagnano, per ciascuno stato di previsione, il disegno di legge di bilancio e le note di variazioni che vengono presentate nel corso dell'*iter* di approvazione del bilancio medesimo.

Ciò posto, la prevista intesa con le amministrazioni può ritenersi acquisita nel momento stesso in cui il progetto di bilancio e le note di variazioni vengono adottati dal Consiglio dei Ministri.

In relazione al contesto normativo innanzi richiamato, il decreto di cui trattasi verrà opportunamente comunicato alla Corte dei conti ed alle amministrazioni interessate e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'atto in questione, oltre alla prescritta ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli, in termini di competenza e di cassa, recherà anche indicazioni in ordine alla natura obbligatoria delle autorizzazioni di spesa che sottendono ai capitoli stessi, in sintonia con l'analoga indicazione riportata tramite asterisco (*) negli allegati tecnici in precedenza richiamati.

Con l'emanazione del decreto di cui sopra, i Ministri avranno la possibilità di attuare la disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 279, con l'assegnazione delle risorse ai dirigenti generali; detta assegnazione, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire, raggiunge lo scopo della individuazione del titolare del centro di responsabilità amministrativa, responsabile della gestione e dei risultati.

3. Altra rilevante innovazione della legge di riforma si rinviene nella disposizione recata dall'art. 1, comma 4-*quinquies*, ripresa dall'art. 3, comma 5, del già citato decreto legislativo n. 279, a proposito delle variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale.

Tali variazioni compensative possono essere disposte, in termini di competenza e di cassa, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro interessato, da comunicare alle competenti commissioni parlamentari, alla Corte dei conti ed al Tesoro.

I decreti in parola possono avere per oggetto solo capitoli concernenti spese giuridicamente non obbligatorie: in proposito, verranno messe a disposizione delle amministrazioni, per il tramite delle competenti ragionerie centrali, le informazioni aggiuntive — oltre a quelle che potranno ricavarsi direttamente dal decreto richiamato nel precedente punto 2 — per l'individuazione dei capitoli per i quali è preclusa la possibilità di variazione compensativa (cfr. anche disposizione di cui all'art. 1, comma 4-*quinquies,* della legge).

3.1. Per quanto riguarda la procedura da seguire, anche al fine di assicurare un comportamento uniforme di tutte le amministrazioni e per il puntuale rispetto della normativa innanzi richiamata, appare indispensabile conformarsi a quanto segue:

i dirigenti generali responsabili, dopo aver effettuato una preliminare verifica della fattibilità tecnica delle variazioni compensative da porre in essere, sottoporranno alla firma del Ministro il decreto di variazioni e lo comunicheranno — una volta firmato — alla competente ragioneria centrale, la quale provvederà all'inserimento dei dati nel sistema informativo e attiverà le relative partite per le successive operazioni gestionali;

la prescritta comunicazione al Tesoro si realizza con l'invio del decreto alla ragioneria centrale. Sarà cura delle amministrazioni comunicare copia del decreto stesso alle commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.

I decreti ministeriali di variazioni al bilancio che non risultassero in linea con quanto previsto nella presente circolare verranno restituiti dalla ragioneria centrale con opportune motivazioni.

3.2. Circa la natura dei capitoli collocati sotto la medesima unità previsionale, interessati dalle eventuali compensazioni, giova precisare che non potranno essere oggetto di variazione quelli il cui stanziamento è fissato dalla legge in via diretta (fattori legislativi) o indiretta (oneri inderogabili), così come i capitoli con la caratteristica di «spese obbligatorie», in quanto ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro (art. 7, comma 3, della legge n. 468/1978).

Le variazioni compensative medesime potranno, quindi, operarsi solo tra capitoli di spese discrezionali, per competenza e/o per cassa, anche in maniera differenziata.

Peraltro, è da notare che taluni capitoli non compresi nell'elenco di cui sopra potrebbero, in alcuni casi, riportare la caratteristica (asterisco) di spesa giuridicamente obbligatoria, così come indicato sia nell'allegato tecnico che nel decreto di cui al punto 2, tenuto conto della parte preponderante del relativo stanziamento.

Ove dovesse ricorrere questa circostanza, che dovrà essere riscontrata dal Ministro interessato, si potrà dare luogo eccezionalmente alla utilizzazione totale o parziale della emergente disponibilità per variazioni in diminuzione, che dovranno essere adeguatamente motivate dal Ministro stesso nelle premesse del proprio decreto.

Nei termini della procedura richiamata al punto 3.1, la ragioneria centrale competente avrà modo di supportare l'amministrazione per lo scopo.

4. Un altro aspetto significativo che influenza la gestione del bilancio ristrutturato è quello relativo alla gestione unificata delle spese strumentali prevista dall'art. 4 del decreto legislativo n. 279/1997.

La finalità della norma è quella di realizzare un contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di struttura, per cui la gestione di talune spese a carattere strumentale comuni a più centri di responsabilità amministrativa può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.

L'individuazione delle spese e degli uffici o strutture di gestione unificata deve essere effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La possibilità della esecuzione unificata delle spese di cui trattasi può essere prevista anche in via continuativa, ferma restando la necessità dell'imputazione delle spese stesse all'unità previsionale di rispettiva competenza.

Tenuto conto della rilevanza della richiamata normativa e dell'impatto che avrà sulla gestione sin dall'inizio dell'esercizio, i Ministri interessati dovranno attivarsi con l'anticipo sufficiente per consentire l'ordinato e puntuale svolgersi delle operazioni gestionali.

A tali fini appare indispensabile e propedeutico all'adozione del richiamato decreto che tra i titolari dei centri di responsabilità amministrativa e gli uffici di gestione unificata (centri di esecuzione delle spese) intervengano i contatti e le intese necessarie per realizzare, in sinergia e per quanto di rispettiva competenza, il trattamento amministrativo-contabile delle individuate spese di carattere strumentale.

5. L'art. 1, comma 5, del più volte citato decreto legislativo n. 279/1997 prevede che, in applicazione dell'art. 17, comma 4, della legge n. 468/1978, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro competente, individui le unità previsionali di base per l'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

Trattasi, in definitiva, dei decreti ministeriali che pongono in essere le variazioni di bilancio per l'applicazione di atti normativi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, per i quali occorre indicare, oltre al capitolo (anche di nuova istituzione) con la dotazione di competenza e di cassa, il centro di responsabilità e l'unità previsionale di base sotto cui collocare la spesa (o l'entrata) autorizzata dalla legge.

Va sottolineato, in proposito, che dal sistema normativo introdotto con la riforma, emerge che l'istituzione di capitoli e di centri di responsabilità o unità previsionali rientra nella competenza specifica del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Tenuto conto dell'estrema rilevanza dei richiamati adempimenti sulla gestione del bilancio e dell'attività particolarmente impegnativa cui sono chiamate le amministrazioni per effetto della riforma, si reputa essenziale assicurare che le medesime potranno contare sulla consueta massima collaborazione delle ragionerie centrali, con il coordinamento della Ragioneria generale dello Stato, anche per quanto riguarda l'eventuale standardizzazione di taluni atti amministrativi da porre in essere.

Il Ministro: CIAMPI

97A9418

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sui servizi aerei di linea, con annessa tabella delle rotte, firmato a Lubiana il 29 marzo 1993.

Il giorno 13 novembre 1997 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sui servizi aerei di linea, con annessa tabella delle rotte, firmato a Lubiana il 29 marzo 1993, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 16 giugno 1997, n. 198, pubblicata nel supplemento ordinario n. 137/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 1997.

In conformità all'art. 20, l'accordo è entrato in vigore il giorno 13 novembre 1997.

97A9421

Rilascio di exequatur

In data 3 novembre 1997 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur ai signori:

Silvio Fremura, console onorario della Repubblica del Cile a Livorno;

Mohamed Benali, console del Regno del Marocco a Bologna;

Mohamed Lamdouar, console generale del Regno del Marocco a Roma.

97A9420

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 3 novembre 1997 il dott. Alessandro Rosolani è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia Monte Gentile a r.l., con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 1° agosto 1986, in sostituzione del rag. Francesco Pinti, revocato.

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 3 novembre 1997 la dott.ssa Anna Caterina Miraglia è nominata commissario liquidatore della società cooperativa Achille Grandi, con sede in Fondi (Latina), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 25 novembre 1969, in sostituzione del dott. Giordano Gabriele, revocato.

Con decreto direttoriale in data 3 novembre 1997 il dott. Agostino Pepe è stato nominato liquidatore della società cooperativa Circolo unione San Vittorese, con sede in San Vittore Olona, in sostituzione dei signori Gallo Stampino Luigi, Malerba Attilio e Parini Angelo, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 3 novembre 1997 la dott.ssa Francesca Scialanga è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia Cinecittà 76 a r.l.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 6 giugno 1995, in sostituzione del dott. Salvatore Limata, revocato.

97A9422

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato 13 novembre 1997 concernente l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Federazione russa che instaura un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per le esportazioni di taluni prodotti siderurgici dalla Federazione russa nella CEE.

A seguito dell'entrata in vigore, dell'accordo in oggetto specificato, l'importazione nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato, originari della Federazione russa è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza, rilasciato dalle competenti autorità della Comunità.

Gli operatori interessati dovranno presentare la domanda di importazione, redatta sull'apposito modulo comunitario in distribuzione presso le camere di commercio o la scrivente amministrazione, corredandola del certificato di esportazione, rilasciato dalle competenti autorità russe, in originale.

L'importatore deve presentare l'originale del certificato di esportazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di spedizione delle merci in questione. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti sono caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.

Si prescinde dalla presentazione del documento di esportazione per le merci originarie della Federazione russa già spedite nella Comunità anteriormente alla data di entrata in vigore dell'accordo (5 novembre 1997).

Il sistema di duplice controllo sopraindicato resterà in vigore sino al 31 dicembre 1999, salvo che le parti non decidano di porre fine al sistema prima di questa scadenza.

Il testo integrale dell'accordo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 300 del 4 novembre 1997.

ALLEGATO

Appendice I

ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A DUPLICE CONTROLLO SENZA LIMITI QUANTITATIVI

FEDERAZIONE RUSSA

Nastri laminati a freddo di larghezza non superiore a 500 mm:

7211 23 99

7211 29 50

7211 29 90

7211 90 90

Lamiere elettriche a grani non orientati:

7211 23 91

7225 19 10

7225 19 90

7226 19 10

7226 19 30

7226 19 90

Lamiere elettriche a grani orientati:

7226 11 90

97A9503

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 novembre 1997

Dollaro USA	1700,52
ECU	1944,03
Marco tedesco	980,86
Franco francese	292,94
Lira sterlina	2881,36
Fiorino olandese	870,37
Franco belga	47,554
Peseta spagnola	11,608
Corona danese	257,65
Lira irlandese	2553,16
Dracma greca	6,257
Escudo portoghese	9,599
Dollaro canadese	1198,56
Yen giapponese	13,393
Franco svizzero	1212,92
Scellino austriaco	139,36
Corona norvegese	241,17
Corona svedese	225,17
Marco finlandese	324,94
Dollaro australiano	1176,42

97A9533

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento della sede legale della società «Eurofiduciaria S.r.l.», in Legnano

Con decreto ministeriale 11 novembre 1997 il decreto interministeriale 3 febbraio 1993, successivamente modificato in data 15 giugno 1995 con il quale la società «Eurofiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano, trasferita successivamente in Legnano, è stata autorizzata all'esercizio delle attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, è ulteriormente modificato per quanto riguarda la sede legale trasferita nuovamente a Milano.

97A9419

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Approvazione del piano specifico di intervento della Ribs S.p.a. relativo al progetto «Puglia Latte»

Il CIPE, nella seduta del 5 agosto 1997, ha approvato il piano specifico d'intervento della Ribs S.p.a. relativo al progetto «Puglia latte».

Il progetto, presentato dal gruppo Granarolo e dalla Sail S.p.a. prevede la creazione di un nuovo polo lattiero caseario nel comune di Gioia del Colle (Bari). Al finanziamento del progetto, il cui costo complessivo è previsto in 30.700 milioni, la Ribs concorrerà con una partecipazione al capitale sociale nella misura di 15.000 milioni e con la concessione di un finanziamento a tasso agevolato nella misura massima di 10.000 milioni.

97A9423

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 18 settembre 1997 concernente: «Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di agosto 1997 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 24 settembre 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 58, prima colonna, in corrispondenza della «Corona norvegese» dove è scritto: «*235,833*», leggasi: «*235,883*»; inoltre, a pag. 59, seconda colonna, in corrispondenza della «Sterlina Gibilterra», dove è scritto: «*2.844,800*», leggasi: «*2.884,800*»; infine, a pag. 61, prima colonna, in corrispondenza della «Lira S. Elena», dove è scritto: «*2.844,800*», leggasi: «*2.884,800*».

97A9425

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 7 5 0 9 7 *

L. 1.500